

N. 00042/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01512/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1512 del 2013, proposto da:
Agricola Alessandra S.S., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
Volpe, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi
dell'art. 25 c.p.a.;

contro

Comune di Villanova Marchesana, rappresentato e difeso dall'avv. Luca
Azzano Cantarutti, con domicilio eletto presso la Segreteria della
Sezione ai sensi dell'art. 25 c.p.a.; Azienda Ulss N. 18 Rovigo, Arpav -
Padova;

nei confronti di

Azienda Galassa;

per l'annullamento

del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di accesso a documentazione amministrativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Villanova Marchesana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che con istanza del 21.5.2013 la società istante, Azienda Agricola Alessandra s.s., ha presentato al Comune di Villanova Marchesana istanza di accesso, con specifico riguardo agli atti in essa indicati;

che, scaduti i 30 giorni dal ricevimento della suddetta istanza, in data 8.7.2013 l'amministrazione comunicava alla richiedente che in ordine all'istanza di accesso era stata formulata motivata opposizione e che sussistevano i presupposti per il differimento dell'accesso richiesto, stante la necessità di attendere le determinazioni da parte degli altri enti pubblici coinvolti negli accertamenti conseguenti alle segnalazioni pervenute, presumibilmente entro il corrente mese;

non essendo intervenuta alcuna determinazione da parte dell'amministrazione, con il ricorso in oggetto, notificato in data 14

ottobre 2013, la società istante ha denunciato l'illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di accesso, chiedendo l'accertamento del diritto ad accedere alla documentazione richiesta, con conseguente ordine all'amministrazione intimata di consentire la visione e l'estrazione di copia degli atti.

Si è costituita l'amministrazione intimata, provvedendo al deposito di una serie di documenti, tra cui anche quelli di cui alla richiesta di accesso che ha originato il contenzioso in esame;

nel rilevare la conseguente cessazione della materia del contendere, l'amministrazione intimata ha comunque osservato che l'azione intrapresa dalla società non risultava giustificata, attesa la determinazione dell'amministrazione di differire il procedimento, essendo peraltro la ricorrente rimasta nel prosieguo del tutto inerte, non avendo provveduto a ripresentare una nuova istanza di accesso.

Alla Camera di Consiglio del 15 gennaio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il Collegio, preso atto della documentazione depositata dall'amministrazione intimata al momento della costituzione in giudizio e rilevato che - soprattutto per quanto riguarda la richiesta di parte ricorrente di acquisire gli atti specificatamente inerenti le segnalazioni inoltrate al Comune da cittadini - detti atti sono stati resi disponibili, ritiene che il ricorso possa considerarsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Tuttavia, quanto alle spese di lite e nella prospettiva della soccombenza virtuale, va osservato che il comportamento dell'amministrazione a fronte dell'istanza di accesso presentata dalla ricorrente, non risulta

immune dai vizi denunciati, nonostante sia stato fatto uso del potere di differimento previsto dalla legge 241/90 e dal D.P.R. 184/2006.

Invero, premesso che l'atto di differimento ha indicato in modo del tutto generico le esigenze di differimento, senza indicare, se non in termini altrettanto generici, il termine e la durata di detto differimento ("presumibilmente entro il corrente mese") e che l'istanza risulta essere stata sostanzialmente soddisfatta solo a seguito della proposizione del presente ricorso, notificato nel successivo mese di ottobre;

ricordato che a tale riguardo la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, è nel senso che l'atto con cui si dispone il differimento dell'accesso deve indicare specificatamente l'analitica sussistenza delle circostanze a ciò legittimanti, in tale norma previste, e deve, altresì, indicare il termine e la durata di tale differimento (cfr., T.A.R. Lazio, II, 7.4.2010, n. 5760; T.A.R. Lombardia, Brescia, 9.1.2012, n. 3);

ritenuto altresì che nessun obbligo sussisteva a carico della ricorrente di provvedere alla riformulazione dell'istanza di accesso, essendo pacificamente pendente la prima richiesta per effetto del differimento opposto dall'amministrazione;

per detti motivi, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ribadita l'improcedibilità del ricorso, va disposta la condanna dell'amministrazione intimata alla rifusione a favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la parte resistente alla refusione delle spese di giudizio a favore della ricorrente, liquidandole nella somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri ed accessori, compresa la restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)